

Comune di COGOLETO

Provincia di Genova

**Regolamento per la disciplina del Tributo  
sui Rifiuti e sui Servizi**

*INDICE*

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Esclusioni dal presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo per la componente rifiuti</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Tariffe le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Manifestazione ed eventi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Presupposto della maggiorazione componente servizi del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Aliquote della maggiorazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 18</i>

<b>Art. 41</b>	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 42</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 43</b>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<b>Pag. 19</b>
	<i>Allegato A</i>	<b>Pag. 20</b>
	<i>Allegato B</i>	<b>Pag. 20</b>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La disciplina del servizio e la classificazione dei rifiuti, anche in termini di assimilabilità, sono contenuti nel Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti vigente.

**Art. 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione nel territorio comunale, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.); sono da considerarsi pertinenziali all'abitazione nel numero massimo 1 (uno) oggetto imponibile, quello avente superficie massima;
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili

abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

#### **Art. 5** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che ne realizzano il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 6** **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 7** **ESCLUSIONI DAL PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.
2. Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:
  - a) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, di gas) e privi di qualsiasi arredo;
  - b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, i portici;

- d) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva; sono invece soggetti a tributo le palestre, i locali ed aree quali ad es. spogliatoi, servizi, saune, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.
- e) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- g) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione e comunque fino a che sussistono le condizioni di esenzione, previa istanza di parte, debitamente documentata.
- h) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- l) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- m) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- n) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- o) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- p) aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburante.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione o di esenzione di cui al presente articolo, la cui prova grava sull'utente, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

### **Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al Regolamento vigente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, il quale deve dimostrarne l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, in cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Falegnamerie	45%
Autocarrozzerie	45%
Autofficine per riparazione veicoli	45%
Gommisti	45%
Galvanotecnici	45%
Fonderie	45%
Verniciatura	45%
Autofficine di elettrauto	35%
Ambulatori medici, dentistici, laboratori di analisi	35%
macellerie, pescherie	35%
Lavanderie	25%
Tipografie	25%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
  1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la suddivisione delle superfici di formazione dei rifiuti, indicando per ciascuna le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
  2. produrre all'ufficio del Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, copia della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto.

#### **Art. 9**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione, la base imponibile, a cui applicare il tributo, è data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tia.
2. A decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 212/2000.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare sul filo interno dei muri. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte di essa con altezza inferiore a 1,5 mt.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

#### **Art. 10**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

#### **Art. 11**

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

3. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

#### **Art. 12**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

#### **Art. 13**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. La maggiorazione della tariffa destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune è determinata a metro quadro.
4. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente, sulla base del Piano Finanziario, redatto conformemente alle linee guida ministeriali, dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe dell'anno precedente.

#### **Art. 14**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER LA COMPONENTE RIFIUTI**

1. Le tariffe del tributo componente rifiuti sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nelle tabelle A e B del presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;



- b) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

### **Art. 15**

#### **TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
5. Devono essere altresì dichiarate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Per le utenze domestiche non residenti e per gli immobili posseduti da persone giuridiche, in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l'alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, ai fini del calcolo si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione del parametro "numero degli occupanti" in proporzione al parametro "superficie alloggio":

<b>Superficie alloggio mq.</b>	<b>Numero occupanti</b>
fino a 28 mq.	1 persona
da 29 mq. fino a 45 mq.	2 persone
da 46 mq. fino a 60 mq.	3 persone
da 61 mq. fino a 80 mq.	4 persone
da 81 mq. fino a 100 mq.	5 persone
oltre 101 mq.	6 persone

9. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti residenti ricoverati in case di cura, case di riposo o in istituti sanitari, purché le abitazioni non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

**Art. 16**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione calcolati sulla base di un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per mq. (coefficiente Kd). I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
7. I locali normalmente individuati come "pertinenza" (cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) non collegate ad alcuna abitazione, quindi oggetto imponibile a se stante, è applicata la parte fissa della tariffa prevista per la categoria utenza non domestica "03" – Autorimesse magazzini senza vendita diretta.

**Art. 17**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 18**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore per l'applicazione della tariffa tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**Art. 19**  
**MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica il tributo, ma quanto determinato nel contratto.
2. In mancanza di stipula del contratto il tributo è comunque applicata secondo i criteri dei commi precedenti.

**Art. 20**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo di cui al presente regolamento ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sul tributo comunale, con esclusione della quota derivante dall'applicazione della maggiorazione.

## **Art. 21**

### **RIDUZIONE CONNESSE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, secondo quanto contenuto nel "Regolamento sulle modalità di gestione dell'isola ecologica".
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, in modo gratuito ma non hanno diritto ad alcuna riduzione.
4. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico iscritti nell'elenco dei compostatori o nell'elenco di coloro che hanno in comodato d'uso una compostiera assegnata dal comune è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza secondo le modalità prefissate dal Comune. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

## **Art. 22**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e variabile nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni con unico occupante residente nel Comune di età superiore a 60, stato civile nubile, celibe, vedovo/a; legalmente separato/a; divorziato/a: riduzione del 30%;
  - b. abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale riduzione del 30%;
  - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 23**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte, che siano adibiti ad uso stagionale purché esso non sia superiore in totale a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto del 60% sia nella parte fissa che nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore 600 metri dal più vicino punto di raccolta, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 25**

### **AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 26**

### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tariffarie ad un unico soggetto passivo, la misura massima complessiva delle stesse non può superare il 100% della parte variabile della tariffa.

#### **Art. 27**

### **PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92

#### **Art. 28**

#### **ALIQUEUTE DELLA MAGGIORAZIONE**

1. La maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

#### **Art. 29**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. In particolare i soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - o per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - o per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - o per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. Nell'ipotesi di più soggetti coobbligati, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal comune, deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o inviata telematicamente con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 5. Se si tratta di cessazione il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dal verificarsi del decesso.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione o cessazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza sia per i soggetti residenti che per i non residenti;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e. La sussistenza del presupposto per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione del soggetto passivo, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo;
- b. Generalità del soggetto legale rappresentante o responsabile, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza del presupposto per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

### **Art. 30 RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, tramite posta semplice o posta elettronica certificata se indicata dal contribuente, di un apposito avviso di pagamento, contenente tutti i dettagli delle utenze e per ognuna l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (la maggiorazione) ed il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 31**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Per quanto riguarda le rateizzazioni si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

#### **Art. 32**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Per quanto riguarda la compensazione del rimborso si fa riferimento a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate vigente.

#### **Art. 33**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, risulti inferiore ad € 12,00
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

#### **Art. 34**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività



- organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso al contribuente di almeno sette giorni, utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
  3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

### **Art. 35**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore per l'applicazione della tariffa, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente informazioni relative a :
  - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - variazioni anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 36**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

### **Art. 37**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente

versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31 comma 2 entro il termine di cui al presente regolamento, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 38**

#### **AUTOTUTELA**

1. Il Comune può in qualsiasi momento d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del tributo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

#### **Art. 39**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 40**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

#### **Art. 41**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

#### **Art. 42**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti e di funzionamento dell'isola ecologica adottati da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

**Art. 43**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tia. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Per il solo anno 2013, il tributo deve essere pagato in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, novembre.

## ALLEGATO A TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
<b>1</b>	0,80	1,0
<b>2</b>	0,94	1,2
<b>3</b>	1,05	1,35
<b>4</b>	1,14	1,45
<b>5</b>	1,23	1,55
<b>6 e oltre</b>	1,30	1,70

## ALLEGATO B TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per attribuzione parte variabile tariffa
<b>Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto</b>	0,30	2,00
<b>Cinematografi e teatri</b>	1,15	10,50
<b>Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	0,60	4,90
<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	1,15	10,10
<b>Stabilimenti balneari, terme e simili</b>	1,70	12,00
<b>Esposizioni autosaloni</b>	0,51	4,22
<b>Alberghi con ristorazione</b>	1,85	14,00
<b>Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere</b>	1,50	10,00
<b>Case di cura e riposo, carceri, collegi</b>	0,25	4,50
<b>Ospedali</b>	0,10	1,50
<b>Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,</b>	1,52	11,50
<b>Banche ed istituti di credito</b>	1,52	11,50
<b>Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>	1,41	11,55
<b>Edicola, tabaccaio, farmacia</b>	1,55	13,00
<b>Negozi particolari quali filateia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti</b>	0,83	6,81
<b>Banchi di mercato di beni durevoli</b>	0,33	2,17
<b>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista</b>	1,48	11,80
<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio</b>	1,30	11,60
<b>Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista</b>	0,50	6,00
<b>Attività industriali con stabilimenti di produzione</b>	0,55	4,50
<b>Attività artigianali di produzione di beni specifici</b>	0,80	6,50
<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	3,00	30,00
<b>Mense, amburgherie, birrerie</b>	3,00	30,00
<b>Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie</b>	3,00	29,50
<b>Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	2,98	29,40
<b>Plurilicenze alimentari e miste</b>	2,61	21,40
<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio</b>	3,50	35,00
<b>Ipermercati di generi misti, grandi magazzini</b>	2,15	17,64
<b>Banchi di mercato di generi alimentari</b>	0,76	6,22
<b>Discoteche, night club, sala giochi</b>	1,15	11,00